



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 07/07/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1165

Regione Puglia/Global Service One S.r.l.

L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. Pianificazione, Controllo e Affari legali del Servizio Provveditorato Economato e confermata dalla Dirigente del Servizio Provveditorato Economato, riferisce quanto segue:

Premesso che:

con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., contrassegnato dal n. 4741/2013 RG, proposto dinanzi al Tribunale di Bari, la Global Service One s.r.l. ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere il pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso convenzionale ex D.Lgs. 231/02 art. 3, nonché la rivalutazione monetaria derivanti dal ritardato pagamento delle fatture di cui ai servizi prestati in esecuzione del contratto di appalto stipulato il 21.3.2006 con la Regione Puglia;

con memoria di costituzione e risposta depositata il 19.9.2013 la Regione Puglia ha contestato le pretese azionate da parte ricorrente facendo presente l'intervenuto accordo transattivo fra le parti con riferimento ad ogni pretesa derivante dal su indicato contratto;

con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 30.12.2013, depositata il 17.1.2014, il Tribunale di Bari, giudice dott. Nicola Magaletti, ha respinto l'avversa domanda ritenendo che l'interpretazione secondo buona fede della corrispondenza intercorsa fra le parti induce a ritenere che la transazione intervenuta abbia riguardato l'intero rapporto d'appalto, ivi compresi gli interessi derivanti da ritardato pagamento, in considerazione della specifica dichiarazione della società di non avere null'altro a pretendere;

nella medesima sentenza la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia per l'importo di €. 4.000,00 oltre accessori;

con atto di citazione notificato l'11.2.2014, la Global Service One s.r.l. ha proposto appello avverso la su indicata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.;

con comunicazione inviata a mezzo pec in data 19.2.2014, la Global Service One s.r.l. ha dichiarato di essere disponibile a definire bonariamente la controversia, rinunciando all'appello proposto a fronte di una riduzione a €. 1.300,00 delle spese liquidate dal Giudice in favore della Regione Puglia;

con comunicazione trasmessa a mezzo pec il 20.2.2014, l'Avvocato incaricato ha comunicato al difensore della Global Service One s.r.l. la disponibilità del competente Servizio Provveditorato Economato a definire bonariamente la controversia alle seguenti condizioni: (a) rinuncia all'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.; (b) versamento immediato, quale contributo sulle spese legali liquidate, della somma di €. 1.500,00 (a fronte del minor importo proposto di €. 1.300,00);

con comunicazione inviata mediante pec il 21.2.2014, il difensore della Global Service One s.r.l. ha confermato l'intenzione della società ricorrente di accettare le condizioni richieste dalla Regione Puglia;

CONSIDERATO CHE:

la proposta transattiva consente di evitare l'alea del giudizio di appello e appare parzialmente soddisfattoria delle spese.

RITENUTO CHE:

con la sottoscrizione della transazione allegata al presente atto la società Global Service One S.r.l. perfeziona la rinuncia all'appello, impegnandosi a versare la somma di € 1.500,00 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione pena la risoluzione di diritto della stessa transazione.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE

L'Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto del parere espresso dal Servizio Provveditorato Economato e dell'avvocato difensore della Regione, Marina Altamura, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare l'atto di transazione di cui all'allegato A della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

L'importo della transazione sarà inserito sul Cap. 3062300 "entrate derivanti da provvedimenti ed attività giudiziali destinate ad alimentare il fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'avvocatura regionale - collegato al Cap. Uscita 1320".

L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n.7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la proposta dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione dott. Leonardo Di Gioia;

vista la sottoscrizione apposta in calce alla presente proposta di provvedimento dalla Dirigente del Servizio Provveditorato Economato;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- di prendere atto e di approvare la proposta transattiva, nei termini innanzi descritti riassuntivamente e dettagliatamente trasfusi nello schema di transazione allegato alla presente e che è parte integrante, finalizzata alla definizione della controversia, ritenendola opportuna per l'Amministrazione regionale;
- di incaricare la Dirigente del Servizio Provveditorato Economato e l'avv. Marina Altamura alla sottoscrizione dell'atto di transazione ed all'espletamento di tutte le attività dalla stessa conseguenti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola